



Procedimenti differenziati e speciali

Tutela differenziata o sostitutiva

- ▶ Tutela processuale pensata *ad hoc* per alcune situazioni sostanziali (ad es. rito del lavoro)
- ▶ Esclusione del mutamento del rito?
- ▶ Tendenziale esclusione concorso tra strumenti di tutela
- ▶ Rito che assurge a modello

Tutele speciali

- ▶ Procedimento «sommario» → rispetto a cosa?
- ▶ Tipi di cognizione sommaria (Luiso: parziale, sommaria in senso stretto o superficiale)
- ▶ Caratteristiche della tutela sommaria:
 - ▶ Alternatività (concorso di strumenti di tutela)
 - ▶ Convertibilità
 - ▶ Funzione: dichiarativa (con cognizione semplificata), precostituzione di un titolo esecutivo. La sommarietà si apprezza nella struttura del rito.
 - ▶ Forma provvedimento conclusivo

Tutela cautelare

- ▶ Procedimento speciale a cognizione parziale e semplificata
- ▶ Natura del provvedimento cautelare

Caratteristiche principali del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-*bis* ss.

- ▶ La sommarietà incide prevalentemente sulla fase di trattazione e istruttoria
- ▶ Procedimento a cognizione «piena» → vengono valutati tutti gli elementi, il provvedimento finale ha la stessa efficacia di una sentenza (ed autorità di giudicato)
- ▶ È possibile ottenere qualsiasi tipo di tutela
- ▶ Più che «rito», può parlarsi di «modello»: esistono diversi tipi di procedimento sommario di cognizione che ruotano attorno a quello previsto dall'art. 702-*bis* ss. c.p.c.

Dal sommario al semplificato: cosa cambia?

- ▶ Collocazione topografica: natura-funzione del procedimento
- ▶ Presupposti e ambito di applicazione
- ▶ Fase di trattazione e istruzione probatoria
- ▶ Fase decisoria e forma del provvedimento
- ▶ Appello

Presupposti per il sommario di cognizione art. 702-*bis*

- ▶ Rito facoltativo per tutte le cause affidate al tribunale in composizione monocratica
- ▶ D.lgs. n. 150/2011 (riduzione e semplificazione riti civili), artt. 14-30
- ▶ Art. 8, L. 24/2017 sul danno derivante da responsabilità sanitaria
- ▶ Art. 840-*ter*, co. 3, c.p.c. per la trattazione dell'azione di classe

Presupposti per il semplificato di cognizione

- ▶ *Art. 281-decies, co. 1:*
 - ▶ *Quando i fatti di causa non sono controversi*
 - ▶ *Quando la domanda è fondata su prova documentale*
 - ▶ *Quando la domanda è di pronta soluzione*
 - ▶ *Quando la domanda richiede una istruzione non complessa*
- ▶ *Art. 281-decies, co.2:*
 - ▶ *Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato*

Forma della domanda e fase introduttiva

- ▶ La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
- ▶ Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
- ▶

Fase introduttiva: costituzione del convenuto

- ▶ Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
- ▶ Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

Passaggio da rito semplificato a rito ordinario di cognizione

► *Art. 281-duodecies, co. 1*

Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale **non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies**, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario **fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter**. Nello stesso modo procede quando, valutata la **complessità della lite e dell'istruzione probatoria**, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Passaggio da rito ordinario a rito semplificato di cognizione

Art. 183-*bis* Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione (introdotto dal d.l. 132/2014 e modificato con d.lgs. 149/2022)

All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-*duodecies*.

Istruzione probatoria nel rito sommario art. 702-ter

- ▶ Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

(fase istruttoria c.d. deformalizzata, sommaria ma non parziale)

Cass. 10 maggio 2022, n . 14734 → nel rito sommario era il giudice a determinare le modalità dell'istruzione probatoria, fermo solo il rispetto del contraddittorio

Istruzione probatoria nel semplificato

▶ Art. 281-*duodecies*, co. 5:

Se (...) non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

n.b. sembra eliminata la «sommarietà» della istruzione probatoria

Fase decisoria e forma provvedimento nel sommario

- ▶ L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
- ▶ L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
- ▶ Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Fase decisoria e forma del provvedimento nel semplificato

- ▶ Art. 281-*terdecies*, co. 1

Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-*sexies*. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-*bis*.

Appello nel rito sommario

Art. 702-quater

- ▶ L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua **comunicazione o notificazione**. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
- ▶ Il giudizio si svolge secondo le regole dell'appello, salvo le deroghe ivi previste e – in modo particolare:
 - ▶ Decorrenza termine c.d. breve → Cass. s.u. n. 28975 del 5 ottobre 2022: nelle controversie, regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per proporre appello decorre dalla data in cui avviene la comunicazione o la notifica dell'ordinanza decisoria, e non dal giorno in cui la stessa è pronunciata e letta in udienza.
 - ▶ Non si applica l'istituto del c.d. filtro in appello
 - ▶ Apertura ai nuovi mezzi istruttori

Impugnazioni nel semplificato

▶ Art. 281-*terdecies*, co. 2:

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

n.b. questa formula lascia la porta aperta per tutti i mezzi di impugnazione delle sentenze

Il rito davanti al giudice di pace (art. 316-322)

- ▶ Art. 316 → si applica il rito semplificato di cognizione «in quanto compatibile»
- ▶ Art. 318 → contenuto del ricorso
- ▶ Art. 319 → costituzione delle parti
- ▶ Art. 320 → decisione della causa

Procedimento di ingiunzione – condizioni di ammissibilità

- ▶ Art. 633
- ▶ Monitorio «spurio»
- ▶ Monitorio «puro»



Prova scritta

- ▶ Art. 634 → Nozione più ampia di prova
 - ▶ Polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile;
 - ▶ Estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 ss. C.C.;
 - ▶ Estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
- ▶ Art. 635 → prove per i crediti dello Stato

Prova scritta

- ▶ Cass. 19155/2019 → l'sms contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime; salvo il disconoscimento, che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Provvisoria esecutività

- ▶ Art. 642
- ▶ Altre previsioni di decreto provvisoriamente esecutivo:
 - ▶ il decreto emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità (art. 664 c. 3 c.p.c.),
 - ▶ il decreto emesso dal presidente del tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse per il mantenimento della prole (art. 316 bis c. 2,3 c.c.);
 - ▶ negoziazione assistita art. 4 d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 → il rifiuto di procedere a negoziazione assistita puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 642, primo comma, del codice di procedura civile.

D.i. non opposto

- ▶ Art. 647 → mancata opposizione o mancata costituzione a seguito di opposizione
- ▶ Art. 650 → opposizione tardiva
 - ▶ Mancata conoscenza
 - ▶ Impossibilità di proporre l'opposizione (Corte cost. 20 maggio 1976, n. 120)

D.i. non opposto

- ▶ Corte UE, Grande Sezione, con sentenza del 17 maggio 2022 (decidendo in merito alle cause riunite C-693/19 SPV Project 1503, C- 831/19 Banco di Desio e della Brianza)

L'articolo 6, par. 1, e l'articolo 7, par. 1 della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.

Notificazione d.i. + originario ricorso



Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

- ▶ Giudizio a cognizione piena ed esauriente
- ▶ Inversione solo formale del ruolo delle parti
- ▶ L'oggetto del giudizio è lo stesso diritto di credito in relazione al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo

Opposizione a d.i.

- ▶ Art. 645 → competenza, forma dell'atto e regole per il processo
- ▶ CASS. CIV. [ORD.], SEZ. II, 14-05-2019, n. 12796 → A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto.
- ▶ Art. 648 → provvedimenti su provvisoria esecutività in pendenza di opposizione (meccanismo simile alla «condanna con riserva delle eccezioni»)
- ▶ Art. 649 → provvedimenti su esecutività concessa *ab origine*

Tentativo obbligatorio di mediazione e opposizione d.i.

- ▶ Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- ▶ Due orientamenti
 - ▶ Cass. n. 24629/15: il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla **parte opponente**. L'onere della mediazione «*deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo*», vale a dire l'ingiunto, il quale mira a «precludere la via breve per percorrere la via lunga», che rappresenta «la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore». e, ancora, aveva affermato che non si sarebbe potuta ritenere soluzione efficiente quella di attribuire al creditore l'onere di incardinare la mediazione «quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo».

(improcedibilità del giudizio di opposizione e giudicato sul decreto ingiuntivo)

Tentativo obbligatorio di mediazione e opposizione d.i.

- ▶ Cass., Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19596: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, **l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta**; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

(improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo)

Tentativo obbligatorio di mediazione e opposizione d.i.

- ▶ Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) introdotto dal d.lgs. n. 149/2022

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, **nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.** Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. **A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.**

Esiti del giudizio opposizione d.i.

- ▶ Conciliazione
- ▶ Rigetto art. 653
 - ▶ In rito → difetto presupposti processuali opposizione
 - ▶ In merito: infondatezza
- ▶ Accoglimento
 - ▶ In rito: difetto presupposti generali di chi ha chiesto d.i.
 - ▶ In merito: inesistenza del diritto da tutelare
- ▶ Accoglimento parziale art. 653

Procedimento per convalida di licenza o sfratto

- ▶ Funzionale alla protezione dei diritti di c.d. restituzione di un immobile locato o affittato.
- ▶ Esperibile per i contratti di cui all'art. 657 → la riforma ha razionalizzato il sistema, aggiungendo il comodato e l'affitto di azienda
- ▶ Rilascio per finita locazione
 - ▶ Quando il contratto sia scaduto e non vi sia tacito rinnovo
 - ▶ Anche se il contratto non sia scaduto («licenza»)
- ▶ Sfratto per morosità

Competenza e procedimento

- ▶ Art. 661 → competenza inderogabile del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile
- ▶ Atto di citazione che ha valenza anche ai fini sostanziali
- ▶ Semplificazione della fase introduttiva e rilevanza della notificazione all'intimato e del comportamento dell'intimato

Esiti della fase monitoria

- ▶ Mancata comparizione del locatore → intimazione perde i suoi effetti processuali, il procedimento si chiude in rito
- ▶ Mancata comparizione del conduttore o non opposizione del conduttore → ordinanza di convalida di licenza o sfratto (corredata, se richiesto, da d.i. pagamento canoni)
- ▶ Opposizione del conduttore → la convalida è esclusa, si apre il giudizio ordinario nelle forme del *447-bis*.

Provvedimenti anticipatori prima dell'apertura della fase a cognizione piena

- ▶ Art. 665 → eccezioni del conduttore «non fondate su prova scritta»
→ ordinanza di condanna al rilascio con riserva delle eccezioni

- ▶ Art. 666 → nell'ipotesi di morosità, ordinanza per il pagamento delle somme non contestate

Opposizione c.d. tardiva

- ▶ Art. 668 Opposizione dopo la convalida)

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. (...)

- ▶ La Corte costituzionale con sentenza 18 maggio 1972, n. 89 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

Procedimento cautelare uniforme

- ▶ La sommarietà emerge in due sensi
 - ▶ la cognizione è «parziale», cioè relativa ad alcuni aspetti soltanto della controversia;
 - ▶ il procedimento è sommario nella fase di istruzione della domanda cautelare.
- ▶ I presupposti per la concessione della tutela cautelare sono:
 - ▶ 1) *Periculum in mora*
 - ▶ 2) *Fumus boni iuris*
- ▶ Strumentalità
- ▶ Provvisorietà

Ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme

- ▶ Art. 669-quaterdecies

N. b. ai procedimenti di istruzione preventiva si applica:

- ▶ Art. 669 septies: riproponibilità domanda cautelare in caso di rigetto o incompetenza
- ▶ Corte cost. 26/2010 → applicabilità art. 669 quinquies, per la competenza ad adottare provvedimenti cautelari in ipotesi in cui la controversia sia oggetto di convenzione di arbitrato
- ▶ Corte cost. 144/2008 → applicabilità art. 669 terdecies in materia di reclamo cautelare, almeno nell'ipotesi di provvedimento che rigetti la domanda cautelare.

Forma della domanda e competenza

- ▶ Art. 669-bis → se la domanda è proposta ante causam, la forma è il ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente
- ▶ Art. 669-ter
- ▶ Art. 669-quater
- ▶ Art. 669-quinquies → modificato dalla riforma attuata con d.lgs. n. 149/2022 con la quale è stato affidato agli arbitri potere cautelare

Procedimento

- ▶ Decisione sulla domanda nel contraddittorio tra le parti, salvo casi di particolare urgenza (art. 669-sexies)
- ▶ Rigetto per ragioni di rito → nessuna preclusione
- ▶ Rigetto «nel merito» → preclusione limitata solo al c.d. dedotto

Tipo di provvedimenti e di strumentalità

- ▶ Provvedimenti assicurativo-conservativi

Art. 669-novies, 1° co.: Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

- ▶ Provvedimenti anticipatori del contenuto o effetti della sentenza di merito

Art. 669-octies, 6° co.: Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottate ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Attuazione del provvedimento cautelare

- ▶ *669 duodecies* – Attuazione del provvedimento cautelare

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari **aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491** e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare **avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione** e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

«Terza via» del legislatore italiano

Revoca, modifica o reclamo

- ▶ Revoca/modifica → 669-decies
- ▶ Reclamo → 669-terdecies
- ▶ Oggetto del reclamo → Corte cost. 253/1994 e 197/1995
- ▶ Diverso giudice
- ▶ Diverso scopo → si tratta di un vero controllo sulle ragioni di adozione o mancata adozione della misura cautelare
- ▶ Concorso disciplinato dal legislatore